

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CAPONI, BRAMBILLA, TREBBI, SAMARITANI, BITOSSO, BERA, FIORE, BOCCASSI, VACCHETTA, ROASIO, ADAMOLI, GIANQUINTO, VIDALI, MAMMUCARI, COMPAGNONI, FABRETTI, DI PAOLANTONIO, CARUCCI, GOMEZ D'AYALA, TRAINA, DE LUCA Luca, POLANO, MORETTI, GAIANI, PETRONE, KUNTZE, TOMASUCCI e SALATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1965

Norme per l'istituzione del Servizio di collocamento nazionale, la disciplina del collocamento, l'assistenza degli emigranti all'estero e all'interno, le prestazioni economiche e previdenziali a favore dei disoccupati

ONOREVOLI SENATORI. — La riforma del vigente sistema di collocamento della mano d'opera è richiesta dai lavoratori, a suo favore si levano voci sempre più insistenti di studiosi, di sindacalisti e di politici, seppure nella diversità di giudizi e di soluzioni.

Il sistema attuale è insoddisfacente per il modo come fu concepito e strutturato, come funziona e rispetto alle profonde modifiche intervenute nel mercato del lavoro e nei caratteri della società italiana.

La disoccupazione ha perduto i toni drammatici e tumultuosi del decennio successivo alla fine della guerra. La congiuntura economica sfavorevole incide nei livelli occupazionali e nei centri industriali le liste dei disoccupati sono ingrossate soprattutto dai licenziamenti tecnologici e dalla riduzione sensibile delle attività edilizie. La pressione dei disoccupati rimane accentuata nelle regioni centro-meridionali, le Isole ed il Veneto, ove è in ritardo o addirittura assente

il processo di espansione industriale e prevalgono economie agricole arretrate e in sfacimento sociale, come le zone montane e a conduzione mezzadrile.

Nella nuova realtà italiana è superato il concetto assistenziale e protettivo del servizio di collocamento. Non si nega la necessità che, oggi, come ieri, il lavoratore disoccupato e il giovane in cerca di prima occupazione abbisognano di un valido strumento di protezione, contro le discriminazioni, i favoritismi, i ricatti e addirittura le agenzie private di collocamento che servono ai gruppi monopolistici per avere mano d'opera a basso prezzo dalle regioni meridionali e Veneto. Ma il discorso serio sulle strutture di un moderno e articolato servizio di collocamento si pone in termini diversi, aggiornati alla nuova realtà italiana, che si identificano con la riforma istituzionale che interessa la costituzione delle regioni a statuto ordinario e con la programmazione eco-

nomica democratica rivolta a mobilitare tutte le risorse produttive del Paese.

La scelta dei correttivi alla legge 29 aprile 1949, n. 264, significherebbe rimanere ingabbiati nella situazione attuale, senza realizzare quel rinnovamento richiesto dai mutamenti intervenuti, come abbiamo detto, nei caratteri della società italiana, nel mercato del lavoro, nei processi produttivi e nella formazione professionale, ed estraniarsi dalla politica di sviluppo economico programmato.

La legge 29 aprile 1949, n. 264, fu il risultato di un compromesso parlamentare accettabile in quel particolare momento di marasma economico, creato dalle disastrose conseguenze della guerra perduta e di tumultuosa pressione di enormi masse di disoccupati.

L'odierna realtà economica e occupazionale diversa suggerisce le linee ardite ed originali di una moderna struttura del servizio di collocamento che risponda alle caratteristiche di una economia in sviluppo tecnico e produttivo e ai nuovi fattori individuali di formazione tecnico-professionale.

D'altra parte il compromesso raggiunto all'atto dell'approvazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, non ha neanche dato i modesti risultati sperati.

Le commissioni comunali, previste dal compromesso, non sono state in genere costituite. Le Commissioni provinciali istituite presso gli uffici del lavoro sono state svuotate di ogni effettiva funzione di controllo e di direzione. Il servizio di collocamento è esercitato in modo burocratico, autoritario, troppo spesso discriminato. L'assistenza agli emigranti risulta limitata, ristretta ad una concezione burocratica e paternalistica. Il sussidio giornaliero di disoccupazione è rimasto ad un livello mortificante rispetto alle esigenze accresciute ed al rincaro del costo della vita. I datori di lavoro si avvalgono della facoltà di scelta, quasi incondizionata. Il decreto del Presidente della Repubblica previsto dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, per stabilire le qualifiche e specializzazioni, per ammettere la richiesta nominativa non è stato emanato.

A queste constatazioni c'è da aggiungere che una funzionale articolazione del servizio di collocamento non viene fuori neanche, ci sia permessa l'osservazione, dalla proposta di legge dei deputati della CISL, n. 646, contenuta nei limiti ristretti di alcuni correttivi al sistema attuale, come se non esistessero i cambiamenti accennati e non si presentassero più profonde trasformazioni anche nel campo occupazionale.

La programmazione economica non è percepita come il fatto nuovo che pone prospettive diverse allo sviluppo delle forze del lavoro. Le organizzazioni sindacali rappresentano validamente le istanze dei lavoratori e il loro giusto inserimento nelle politiche di piano. Ma una valida politica di programmazione economica abbisogna anche di un moderno e articolato servizio di collocamento che la metta a diretto contatto con le disponibilità di mano d'opera e le esigenze occupazionali dei diversi settori della produzione e delle singole regioni.

È in questo campo essenzialmente che si delinea la necessità di una diversa o originale struttura del servizio di collocamento che, senza entrare in conflitto e in contrapposizione con le funzioni dei sindacati, lo renda strumento idoneo e democratico di una politica di sviluppo economico programmato, di pieno inserimento e di migliore utilizzazione delle forze lavoro disponibili.

Giova anche rilevare il concetto che la produzione nello spirito della Costituzione non è un fatto privato ma sociale, d'interesse pubblico, spetta allo Stato assolvere sempre di più e meglio a una funzione pilota nello sviluppo dell'economia italiana; ne deriva pertanto che nel campo dell'occupazione il servizio di collocamento deve essere istituzionalmente concepito come uno strumento di politica di sviluppo, come centro propulsore delle attività di formazione e qualificazione professionale, come funzione di utilità pubblica, esercitata democraticamente con la partecipazione dei sindacati dei lavoratori.

Ecco, allora, che nelle nuove prospettive aperte dalla programmazione economica democratica, il collocamento della mano d'opera acquista un diverso contenuto, si libera delle carenze e delle assurdità del sistema

attuale basato sul concetto assistenzialistico; richiede di tutelare integralmente sia il giovane in cerca di prima occupazione, sia il lavoratore che deve essere reinserito nel processo produttivo, sulla base preminente delle capacità professionali e delle necessità tecniche.

Ma il problema dell'occupazione presenta altre implicanze e per risolverlo appieno è necessario affrontarlo alle radici. La disoccupazione in Italia mantiene un carattere strutturale permanente che riassume una ampiezza preoccupante con l'offensiva padronale dei licenziamenti tecnologici, derivanti dal processo in atto di riorganizzazione, di ammodernamento degli impianti e dalla adozione di nuove tecniche produttive che ripropongono acutamente il problema della preparazione professionale del cittadino, della sua qualificazione e di un radicale mutamento degli indirizzi e delle stesse strutture scolastiche.

Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, per i cantieri di lavoro, per i corsi di qualificazione o riqualificazione risultano irrisorie di fronte alle nuove esigenze. C'è necessità di garantire uno *status* professionale che dia al lavoratore una base tecnico-culturale polivalente, che lo metta in grado di essere utilizzato in attività diverse.

La struttura del servizio di collocamento diverrebbe macchinosa, inserendovi anche le attività della preparazione professionale extra scolastica. Ma è evidente la connessione tra problemi relativi al collocamento dei lavoratori e quelli riguardanti la formazione professionale e la necessità di una programmazione economica democratica che tenga conto del ritmo delle trasformazioni tecnologiche, nel quadro di una generale previsione dei mestieri e delle professioni fondamentali della società moderna.

In questa evidente connessione una moderna struttura del servizio di collocamento deve agire anche come centro propulsore dell'intervento degli organismi preposti alla preparazione professionale dei lavoratori, in maniera che sia tempestivamente assicurata la preparazione delle forze di lavoro disponibili nei parametri di qualità e quantità occorrenti a soddisfare le previsioni oc-

cupazionali dei piani di sviluppo programmato, secondo le qualifiche e le specializzazioni richieste dai mutamenti tecnologici e le necessità dei diversi settori e servizi, nonché per facilitarne l'impiego o il reimpiego in una attività produttiva.

Nella delineata moderna concezione di una nuova struttura del servizio di collocamento, meritano anche attenzione le connesse attività della tutela e dell'assistenza agli emigrati all'estero e ai lavoratori trasferiti nel territorio nazionale.

La forte fluttuazione di mano d'opera, la emigrazione all'estero, il persistente abbandono delle campagne e gli spostamenti di lavoratori verso i centri di espansione industriale, richiedono interventi di varia natura, infrastrutture idonee alla migliore collocazione e sistemazione nei luoghi di trasferimento.

Il lavoratore disposto ad emigrare all'estero od a trasferirsi nel territorio nazionale affronta disagi morali ed economici; non sente attualmente il conforto di un'efficiente protezione e assistenza, è lasciato troppo solo di fronte alle difficoltà economiche e morali. Proteggerlo e assisterlo è anche compito degli organi preposti a collocarlo al lavoro, allo scopo di facilitare e meglio coordinare l'attuazione e l'efficacia delle prestazioni.

Non è neanche concepibile che un disoccupato a Milano o a Palermo riceva ancora un sussidio di 300 lire al giorno, limitato a sei mesi. Si tratta di un'elemosina rispetto al livello dei salari raggiunto dalle categorie qualificate e specializzate e in rapporto al costo della vita, soprattutto nei grandi centri urbani.

Così pure è mortificante privare un lavoratore, specie un padre di famiglia, delle prestazioni assistenziali, perdurando lo stato di disoccupazione, nel periodo di accresciuto bisogno.

L'articolo 38 della Costituzione contiene la norma precettiva che il lavoratore disoccupato involontariamente ha diritto che gli siano provveduti e assicurati i mezzi di sostentamento, comprese le prestazioni assistenziali in caso di malattia.

È pertanto indispensabile comprendere in un nuovo assetto del servizio di collocamento anche la tutela e l'assistenza degli emigranti all'estero e dei lavoratori trasferiti nel territorio nazionale. Nel contempo di provvedere ad un sostanziale miglioramento del sussidio di disoccupazione accompagnato dalle altre prestazioni assistenziali e previdenziali godute dai lavoratori occupati, in maniera che il disoccupato in cerca di una nuova occupazione, per un periodo convenientemente lungo, sia liberato dall'assillo della mancanza del minimo necessario al sostentamento proprio e della famiglia e della assistenza in caso di malattia.

Così concepita e arricchita l'esigenza di una radicale riforma dell'attuale sistema di collocamento, richiede ancora di precisare la scelta della struttura e della gestione.

Non è discutibile il principio di un servizio di collocamento in funzione pubblica, esercitato democraticamente. Si tratta di precisare i termini della sua strutturazione e della forma di gestione più rispondente agli interessi dei lavoratori e alla partecipazione dei sindacati.

La pluralità dei sindacati non permette una gestione indipendente da parte dei medesimi, obbliga la presenza coordinatrice di un organo pubblico per evitare contrastanti atteggiamenti di parte. Naturalmente si debbono precisare i limiti dell'intervento degli organi statali, si deve garantire ai sindacati l'effettivo servizio del collocamento.

Il concetto sostenuto dai dirigenti della CISL di un collocamento misto e pluralistico, cioè che con la presenza primaria dello Stato, sia esercitato anche dalle organizzazioni sindacali autorizzate, non è accettabile, si presta a troppi equivoci.

Quando i dirigenti della CISL affermano che la disciplina del collocamento basata sulla predisposizione di norme imperative da valere per tutte le categorie e per tutte le zone, taglierebbe ai singoli organi preposti a tale servizio ogni discrezionale valutazione del caso concreto, nascondono il proposito di un sistema pluralistico che permetta di estendere la pratica paternalistica della sollecitazione e collocazione individuale e preferenziale.

Nel contempo la pluralità intesa a limitare il collocamento ai soli soci, obbliga l'iscrizione al sindacato ed è diretta a favorire solo gli iscritti, in contrasto aperto con la libertà di organizzazione.

C'è, infine, da rilevare che il pluralismo anziché unire i sindacati in uno sforzo comune di stimolo e di azione per realizzare, a tutti i livelli, il massimo impiego delle forze disponibili, creerebbe inevitabili rivalità concorrenziali e contrasti a tutto vantaggio dei datori di lavoro senza scrupoli, che se ne avvarrebbero per sottrarsi agli obblighi di legge, per estendere la pratica delle assunzioni raccomandate, dei ricatti e delle discriminazioni di natura sindacale e politica.

Il progetto di riforma del servizio di collocamento che sottoponiamo alla vostra approvazione, onorevoli senatori, respinge il pluralismo e propone la creazione di un organismo con personalità giuridica di diritto pubblico e con una formula originale di direzione ai diversi livelli: nazionale, regionale, provinciale e comunale, esercitata dalle rappresentanze unitarie delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

L'esperimento è ardito e originale. Nella sua ardita originalità vuole conciliare l'esercizio del collocamento come funzione di pubblica utilità e il diritto rivendicato dei lavoratori che sia affidata alle loro libere organizzazioni sindacali. Così il Servizio di collocamento che viene proposto è in grado di esercitare pubbliche funzioni e con i suoi organi collegiali offre alle organizzazioni sindacali dei lavoratori l'esercizio effettivo della sua direzione.

Non dovrebbero sorgere questioni di costituzionalità. Il nostro ordinamento statale è ricco di enti con personalità giuridica di diritto pubblico che esercitano servizi e funzioni di pubblica utilità per conto dello Stato e dispongono di organi collegiali democratici amministrativi.

La novità introdotta che negli organi collegiali la maggioranza è riservata alle rappresentanze unitarie dei sindacati dei lavoratori, non è in contrasto con la democrazia e la Costituzione. È legittimo che la direzione di un ente pubblico, che esercita un servizio nel preminente interesse dei lavoratori sia

affidata in prevalenza ai loro più diretti rappresentanti.

D'altra parte negli organi collegiali sono chiamati, in equa proporzione, anche i rappresentanti dei datori di lavoro, degli enti locali e i funzionari dei Ministeri competenti e in particolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che esercita la alta sorveglianza e i controlli di legittimità.

C'è un'osservazione da considerare e si riferisce alle difficoltà di realizzare la collaborazione tra sindacati di diversa natura e concezione ideologica alla direzione di un servizio comune a tutti i lavoratori. Le difficoltà esistono, ma la collaborazione è richiesta a livello di organismi collegiali di un servizio di diritto pubblico che ha un suo apparato amministrativo ed è sottoposto al controllo ministeriale.

D'altra parte si tratta anche di porre le organizzazioni sindacali di fronte alla necessità di stabilire i loro rapporti ad un livello più elevato di collaborazione, senza compromettere la rispettiva autonomia organizzativa e senza rinunciare alle proprie impostazioni ideologiche e rivendicative. La collaborazione è limitata alla direzione di un servizio pubblico, regolato da rigide norme di legge, senza ammettere posizioni di supremazia e da realizzarsi con reciproco e leale rispetto.

Non è dunque il discorso sugli impedimenti che preoccupa, perchè in realtà non esistono o sono superabili, è la volontà politica che si deve manifestare. In genere tutti i pareri sono concordi nel giudicare superato l'attuale sistema di collocamento. Nessuno si attarda a difendere il collocamento concepito in maniera burocratica e assistenziale, esercitato da funzionari e impiegati dello Stato: è impossibile negare che si tratta di un corpo privo di anima e di vitalità, in aperto conflitto con la realtà di un mercato del lavoro trasformato e in evoluzione, non rispondente alle esigenze di una moderna economia in sviluppo tecnologico e produttivo. Ma all'atto pratico o manca la volontà politica di agire o si presentano soluzioni che sono semplici correttivi inefficienti.

La situazione nel campo occupazionale, le prospettive della programmazione e le sollecitazioni del mercato del lavoro non am-

mettono ulteriori rinvii e richiedono una soluzione valida e profondamente rinnovatrice che offra a tutti i lavoratori il moderno e democratico servizio di collocamento che con tanto vigore rivendicano.

Con l'esposizione fatta ci sembrano sufficientemente chiarite le necessità e i principi generali ispiratori della nostra proposta di radicale riforma del servizio di collocamento. Non ci rimane che scorrere rapidamente i titoli del disegno di legge per precisare meglio e sottolineare il valore delle norme più importanti introdotte.

Il titolo primo afferma la costituzione, la personalità giuridica e le finalità del Servizio di collocamento nazionale.

L'originalità della formula risponde alle caratteristiche di uno strumento democratico in grado di operare nelle linee della programmazione economica per il conseguimento del pieno e migliore impiego delle forze lavoro disponibili.

È stata scartata la competenza di preparare anche le forze lavoro disponibili che abbisognano di acquisire, migliorare o mutare qualifica o specializzazione per facilitarne l'impiego o il reimpiego in un'attività produttiva, perchè avrebbe troppo appesantito la struttura e la funzione del Servizio di collocamento.

In questo campo la competenza è necessario che sia assegnata ad appositi organi attrezzati. Il Servizio di collocamento deve sollecitare l'intervento di tali organi, in base alle previsioni occupazionali, alle riserve di mano d'opera e alle qualifiche e specializzazioni occorrenti.

Per assolvere a questa moderna funzione il Servizio di collocamento abbisogna di tutti gli strumenti necessari, in particolare gli occorrono le conoscenze del mercato del lavoro e dei mutamenti tecnologici introdotti nei processi produttivi. A tale scopo è previsto un settore particolare di attività nel campo delle ricerche e dello studio dei fenomeni del mercato del lavoro.

Al Servizio di collocamento è affidata anche l'erogazione diretta delle prestazioni economiche ai disoccupati. Nel suo ordinamento di ente di diritto pubblico, non avrebbe senso lasciare all'INPS l'erogazione della indennità di disoccupazione, si creerebbero

contrapposizioni e contrattempi inutili e dannosi.

Nelle competenze è prevista anche l'assistenza agli emigranti e ai loro familiari.

L'alta sorveglianza e i controlli, come è stato detto, sono attribuiti al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza che lo Stato interferisca nell'esercizio delle funzioni di collocamento.

Importante è anche l'affermazione che il governo del Servizio di collocamento è esercitato dalle rappresentanze unitarie delle organizzazioni sindacali nei suoi organi collegiali. Le rappresentanze unitarie sono costituite con il criterio di proporzionalità sancito dall'articolo 39 della Costituzione. Nella carenza della legge costituzionale che renda operante l'articolo 39, sono costituite in base al prestigio e alla forza organizzata che rappresentino le singole organizzazioni.

Il titolo secondo definisce la struttura articolata del Servizio di collocamento con i suoi organi nazionali, regionali, provinciali e comunali.

Merita sottolineare il punto di appoggio che il Servizio di collocamento trova nelle regioni, nella visione della riforma istituzionale dello Stato e della politica di programmazione.

Nei diversi livelli il Servizio non perde la caratteristica democratica e il potere decentrato attribuito agli organi collegiali, nel pieno rispetto della sua organica struttura unitaria.

In particolare si sottolinea il legame con le Regioni, le Province e i Comuni con la presenza dei rispettivi assessori negli organi collegiali ai diversi livelli.

Degli organi collegiali il più originale appare l'ufficio di presidenza che si riproduce a tutti i livelli. L'ufficio di presidenza non annulla la figura del presidente che rimane con tutta la sua autorità e responsabilità conferite dalla legge alla sua personalità giuridica. L'ufficio di presidenza serve a stabilire meglio la collegialità direzionale tra le massime organizzazioni sindacali dei lavoratori. È anche definita con chiarezza la autorità conferita ai diversi livelli agli uffici di presidenza e le competenze attribuite nel campo amministrativo e burocratico al Di-

rettore generale, ai Direttori regionali e provinciali e ai collocatori comunali.

Il rigido controllo dei fondi e delle spese a tutti i livelli è esercitato dai collegi dei sindaci revisori.

* * *

Le norme per la disciplina del collocamento contenute nel titolo terzo partono dall'affermazione di principio che la tutela del lavoratore in cerca di occupazione si fonda sulla garanzia della parità di diritto e la possibilità di esercitare il proprio lavoro secondo la preparazione professionale e le capacità tecniche e intellettive.

L'affermazione è completata dall'obbligo per il datore di lavoro di dimostrare che il prestatore d'opera è adibito alle mansioni rispondenti alla categoria e qualifica per le quali è stato richiesto; e nei suoi confronti sono rispettate tutte le norme contrattuali e le disposizioni di legge in fatto di igiene, prevenzione e sicurezza sociale.

Così che l'obbligatorietà dell'iscrizione nelle liste di collocamento — articolo 33 — per tutti coloro che aspirino a prestare la propria opera alle dipendenze altrui, non si presenta di natura coercitiva, ma rientra nel concetto di affermata uguaglianza, cioè vuole porre tutti sullo stesso piano di partenza per la collocazione al lavoro.

Il divieto assoluto di assumere prestatori d'opera specializzati, qualificati o generici, impiegati d'ordine o di concetto, tecnici senza mansioni direttive — articolo 36 — vuole sbarrare la strada agli abusi e alle scappatoie offerte da formulazioni non precise ed elastiche.

La rigidità del divieto non mancherà di sollevare obiezioni, si dirà che si vuole negare la libertà di scelta della mano d'opera specializzata e qualificata considerata a proprio giudizio del datore di lavoro adatta a un determinato processo tecnico e produttivo. Si aggiungerà che si vuole negare anche la valutazione delle capacità individuali da parte di chi è responsabile dell'andamento aziendale.

Le obiezioni cadono di fronte ai criteri di valutazione stabiliti per gli avviamenti. Non si ricalca il criterio vigente fondato sulle condizioni di bisogno, il carico familiare e la

anzianità di disoccupazione. La sua adozione si giustificò nella situazione di acuta disoccupazione esistente in tutto il Paese all'atto dell'approvazione della legge 29 aprile 1949, n. 264. Oggi, di fronte alle profonde trasformazioni intervenute nei processi produttivi e nel mercato del lavoro, alle aumentate necessità di mano d'opera specializzata e all'accresciuta qualificazione professionale, un simile criterio sarebbe fuori dei tempi, non risponderebbe alla nuova realtà.

La valutazione obiettiva — articolo 35 — deve partire dalle capacità professionali, dalle esigenze tecniche e produttive. Con tali criteri di valutazione si soddisfano le richieste motivate da capacità tecniche e professionali; cade la ragione essenziale della richiesta nominativa per i lavoratori specializzati, qualificati e impiegati tecnici e di concetto.

La libera assunzione è limitata al coniuge, genitore, fratello e figlio, dirigente di azienda e segretario personale. L'assunzione diretta è ammessa per un massimo di tre giorni nei casi eccezionali specificati nell'articolo 39. In vigore restano le norme di legge speciali che regolano il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, della gente di mare e dell'aria e dei ciechi. Libera rimane la assunzione dei domestici.

Di carattere tutelativo si deve intendere anche la norma contenuta nell'articolo 41 che obbliga il datore di lavoro a retribuire il lavoratore che, senza giustificato motivo, non intendesse assumere, fino a quando non risulti collocato altrove. Così pure la facoltà offerta al lavoratore licenziato in periodo di prova contrattuale per incapacità professionale o scarso rendimento, di appellarsi al giudizio di un collegio tecnico, il cui verdetto è vincolante per le parti.

Le due norme si rendono necessarie, perchè, di fronte alla obbligatorietà delle assunzioni tramite l'ufficio di collocamento, senza richiesta nominativa per tutte le categorie, non mancheranno reazioni padronali. Si moltiplicheranno i tentativi di prendere a pretesto le incapacità tecnico-professionali e lo scarso rendimento nel periodo di prova contrattuale per perseguire scopi discriminatori, per sottoporre a vaglio il personale da assumere.

* * *

Nel titolo quarto sono introdotte alcune norme speciali per l'avviamento dei lavoratori dipendenti dall'agricoltura, ispirate ad una iniziativa legislativa di carattere popolare promossa dalla « Federbraccianti ».

Le norme si inquadrano con la necessità di un nuovo sistema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e all'obbligo dei datori di lavoro di versare i contributi assicurativi.

Le norme riguardanti la parte previdenziale non sono state introdotte, appartengono ad un altro campo legislativo; è proposta nell'articolo 46 la costituzione in ogni ufficio comunale di collocamento di apposite commissioni, formate dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali della CGIL, CISL e UIL. Nell'articolo 47 sono dettagliati i compiti e le attribuzioni delle predette commissioni e le procedure particolari per gli accertamenti della qualifica di lavoratori agricoli e gli avviamenti al lavoro.

* * *

Nel titolo quinto è prevista anche la riforma delle norme vigenti in materia di avviamento al lavoro obbligato dei mutilati e invalidi di guerra, e infortunati civili di guerra, degli invalidi e mutilati del lavoro, degli invalidi e mutilati civili, dei sordomuti, dei tubercolotici, degli orfani e delle vedove dei caduti per servizio.

L'attuale sistema degli avviamenti separati e delle percentuali diverse per categoria creano delle contraddizioni, degli scontenti e delle sperequazioni. È preferito un sistema unificato di avviamento al lavoro obbligatorio, in base ad una percentuale complessiva del 15 per cento.

La norma di legge si articola con l'obbligo di includere negli avviamenti al lavoro richiesti da aziende private ed Enti pubblici che occupano un numero superiore ai 25 dipendenti, la predetta percentuale di lavoratori appartenenti alle categorie sopraelencate. Con la istituzione degli albi provinciali e di commissioni speciali composte dai rap-

presentanti delle associazioni di categoria per l'aggiornamento degli albi per formulare le graduatorie per gli avviamenti al lavoro e per suggerire i settori adatti e le particolari mansioni che possono svolgere per le loro condizioni fisiche i tubercolotici e gli invalidi e i mutilati. Si è scelta l'istanza provinciale, poichè tutte le assicurazioni di categoria interessate hanno una struttura provinciale competente.

Le commissioni provinciali stabiliscono anche le percentuali spettanti a ciascuna categoria negli avviamenti al lavoro obbligati, in rapporto all'entità numerica di ognuna, alla qualifica o specializzazione, ai corsi di qualificazione o rieducazione professionale frequentati, alla capacità lavorativa, alla condizione economica e al carico familiare dei singoli.

L'avviamento è disposto dall'ufficio comunale di collocamento in base alle segnalazioni della commissione provinciale ed è soggetto a tutte le formalità previste per gli altri avviamenti al lavoro.

Una Commissione regionale coordina le direttive e l'avviamento al lavoro delle predette categorie speciali a livello regionale e decide i reclami avversi all'operato delle Commissioni provinciali, nonchè opera per facilitare il collocamento da una provincia all'altra, da una regione all'altra.

* * *

Il mercato del lavoro italiano, come abbiamo già rilevato, è caratterizzato dalla forte emigrazione all'estero e dal trasferimento di lavoratori nell'ambito del territorio nazionale. Si tratta di due aspetti distinti di un complesso fenomeno sociale, originato dalla esuberanza di forze disponibili e dalla differenza tra domanda e offerta dei posti di lavoro in settori e regioni diversi, sollecitati dalle richieste di mano d'opera da parte di Paesi stranieri e dalle esigenze occupazionali dei centri industriali italiani in espansione.

Nell'uno e nell'altro caso il lavoratore affronta difficoltà economiche e disagi morali e materiali; assisterlo e tutelarlo è anche compito degli organi preposti alla gestione del servizio di collocamento, senza interfe-

rire nelle normali prestazioni degli enti di patronato e negli interventi richiesti ai sindacati.

L'assistenza agli emigrati all'estero — titolo sesto — non si limita all'atto formale del reclutamento, al disbrigo agevolato delle pratiche burocratiche e agli accertamenti sanitari gratuiti. È necessario creare attorno all'emigrato un clima di solidarietà, di conforto economico e morale che lo accompagni nel lungo cammino, che gli rimanga accanto anche nella terra straniera.

Ecco, la necessità di creare un sistema di assistenza articolato e permanente, esteso anche ai familiari, che sia fondato sul concetto solidaristico e morale, che disponga di mezzi finanziari e di centri di smistamento confortevoli, che abbracci tutte le prestazioni burocratiche, sanitarie ed economiche, comprese le facilitazioni di viaggio per il trasferimento dei familiari.

In tale sistema un posto preminente è riservato alle sezioni speciali per l'emigrazione presso la Direzione generale del servizio di collocamento — articolo 55 — e i servizi regionali — articolo 56 — nonchè agli assistenti del servizio di collocamento da nominare presso le ambasciate e i consolati dei Paesi di emigrazione — articolo 65 —. Non si tratta di sostituire o limitare gli interventi di competenza degli Enti di patronato o dei sindacati. Le loro attribuzioni restano inalterate, anzi si rafforzano. La presenza degli assistenti deve sollecitarli e facilitarli — come specificato dalla norma — con le possibilità di collegamenti e di interventi diretti presso le competenti autorità straniere per il rispetto delle condizioni di ingaggio previste dalle convenzioni, per le facilitazioni di viaggio, per l'assegnazione di alloggi, per il rinnovo dei contratti e delle convenzioni, per le prestazioni sociali.

Il trasferimento di lavoratori nel territorio nazionale ha assunto proporzioni vaste e si svolge in modo caotico ed incontrollato. Il lavoratore, in genere, dal sud affronta il rischio dell'avventura al nord, in cerca di lavoro, senza una meta sicura, sprovvisto di danaro. Spesso cade nel cappio delle agenzie di comodo, o dei procacciatori senza scrupoli, o si ritrova con la famiglia a vivere nei baraccamenti.

Ecco, che all'ordinata collocazione attraverso l'ufficio di collocamento si deve accompagnare l'assistenza non solo limitata alle formalità burocratiche, agli accertamenti sanitari, ai mezzi di trasporto, ma in particolare riferita alle necessità di aiutare il lavoratore a inserirsi nel nuovo ambiente di lavoro, a sistemare l'alloggio e trasferire la famiglia.

* * *

La riforma del collocamento risulterebbe mutilata senza che al disoccupato siano garantite efficienti prestazioni previdenziali, (titolo settimo).

È stato considerato l'attuale sussidio giornaliero di disoccupazione per un periodo massimo di 180 giorni, nel suo contenuto assistenziale e privo della forza di un articolato sistema di prestazioni previdenziali.

Le difficoltà congiunturali e il blocco dei contributi non dovrebbero creare impedimenti insuperabili per garantire al disoccupato la metà del salario contrattuale riferito alla qualifica e categoria a cui appartiene o è assimilabile, in modo da liberarlo, nel periodo di tempo necessario a ritrovare un lavoro, dall'assillo della mancanza del minimo sostentamento.

Nel periodo di disoccupazione il lavoratore si trova in maggiore bisogno, quindi è antisociale privarlo delle prestazioni in casi di malattia per lui e per i familiari. Nel contempo è anche antisociale che i periodi di disoccupazione involontaria operino nel senso di diminuire il trattamento pensionistico in caso di invalidità o vecchiaia, a causa del mancato versamento dei contributi assicurativi.

Il riconoscimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali — articolo 69 — accompagnato dalla corresponsione di una sostanziale indennità giornaliera, serve a garantire al disoccupato un trattamento decoroso, di tranquillità sociale, conforme alle esigenze del progresso sociale e reso possibile dallo sviluppo economico del Paese. Negli anni trascorsi il passo sarebbe stato troppo azzardato. Oggi, di fronte alle proporzioni assunte dal reddito nazionale, le spese so-

ciali possono trovare un collocamento più rispondente ai bisogni, senza pregiudicare gli investimenti e l'equilibrio economico.

Nei confronti anche dei lavoratori addetti alle lavorazioni stagionali si deve agire con il criterio di chi si trova di fronte alla categoria di prestatori d'opera più bisognosi, che proprio per la saltuarietà dell'occupazione versano in condizioni economiche più disagiate. Di fronte a questa constatazione appare di carattere punitivo il criterio vigente di privarli del diritto all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; pertanto è necessario assimilarli — articolo 68 — ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, sia pure riducendo i periodi del diritto alle prestazioni.

* * *

Un'importante innovazione nel campo delle prestazioni economiche ai disoccupati è contenuta nel titolo ottavo.

La creazione del fondo per la disoccupazione, l'assistenza agli emigranti e loro familiari e la spesa di gestione del Servizio di collocamento, è concepita con l'abolizione del contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versato sulle retribuzioni pagate ai prestatori d'opera, quindi con l'assunzione della spesa da parte dello Stato, nella linea da perseguire della fiscalizzazione degli oneri sociali.

La spesa, naturalmente, è scritta ogni anno in un apposito capitolo del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il fondo è amministrato direttamente dal Servizio di collocamento ed è ripartito dal comitato nazionale secondo le necessità progettate dai servizi regionali.

* * *

Per quanto si riferisce alle penalità e ai ricorsi — titolo IX — si tratta di norme correnti che non richiedono commento. C'è solo da rilevare la necessità che le penalità siano tali da scoraggiare le evasioni, se effettivamente si desidera il rispetto della legge.

* * *

Nelle norme transitorie e finali è prevista l'abolizione della legge 29 aprile 1949, numero 264. Con l'abolizione dell'attuale ordinamento del Servizio di collocamento, necessariamente si pone l'eliminazione degli uffici provinciali del lavoro. La loro sopravvivenza per la trattazione delle sole vertenze sindacali si ridurrebbe a poca cosa. Si propone che il personale attualmente adibito al settore collocamento ed emigrazione, passi al Servizio di collocamento, inquadrato in un regolamento organico nazionale; il settore vertenziale con il relativo personale sia ap-

poggiato agli Ispettorati del lavoro. Una soluzione in questo senso del settore vertenziale è auspicabile anche perchè la presenza dell'Ispettorato del lavoro è in grado di assicurare un efficace intervento nei tanti casi in cui la vertenza salariale comporta anche l'evasione di contributi assicurativi e il recupero.

Con questo abbiamo concluso la rapida illustrazione del complesso disegno di legge di riforma del Servizio di collocamento, convinti, onorevoli Senatori, che sottoposto al vostro approfondito esame, troverà sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I.****IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO
NAZIONALE****Art. 1.**

Per conseguire il pieno e migliore impiego delle forze lavoro disponibili è istituito il Servizio di collocamento nazionale con personalità giuridica di ente di diritto pubblico e con sede in Roma.

Art. 2.

Il Servizio di collocamento nazionale:

- a) effettua gli avviamenti al lavoro;
- b) tutela e assiste gli emigranti all'estero e i lavoratori che si trasferiscono in territorio nazionale;
- c) corrisponde le prestazioni economiche ai disoccupati;
- d) sollecita tutti gli interventi rivolti a facilitare la creazione di nuovi posti di lavoro;
- e) partecipa con propri rappresentanti negli organi della programmazione; predispone le forze lavoro e cura il loro inserimento nei piani di sviluppo economico programmato;
- f) promuove l'intervento degli organi preposti alla preparazione della manodopera che abbisogna di acquisire, migliorare e cambiare qualifica o specializzazione per l'inserimento o il reinserimento in attività produttiva o nei servizi;
- g) organizza le ricerche e lo studio dei fenomeni di mercato del lavoro, collegati ai mutamenti tecnologici introdotti nei processi produttivi, alle previsioni occupazionali, alle caratteristiche della manodopera, ai mestieri e alle professioni disponibili ed occorrenti.

Art. 3.

Nessuna ingerenza esercita lo Stato nell'esercizio delle funzioni di collocamento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

- a) assicura l'alta sorveglianza, i controlli di legittimità e gli interventi strettamente connessi alla disciplina e funzionalità del servizio di collocamento;
- b) nomina il Comitato nazionale;
- c) emana il regolamento di applicazione della presente legge proposto alla sua approvazione dal Comitato nazionale;
- d) decreta la concessione di sussidi straordinari di disoccupazione proposta dal Comitato nazionale.

Art. 4.

Il Servizio di collocamento nazionale è retto da un proprio ordinamento amministrativo e burocratico.

Nei suoi organi collegiali la maggioranza dei componenti è riservata alle rappresentanze unitarie delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, alle quali è riconosciuto il governo del Servizio di collocamento.

Le rappresentanze unitarie delle organizzazioni sindacali dei lavoratori sono costituite con i criteri di proporzionalità sanciti dall'articolo 39 della Costituzione.

Nella mancanza della legge costituzionale che regola l'applicazione dell'articolo 39, prevalgono il prestigio e la forza numerica che rappresentano le rispettive organizzazioni sindacali. Nelle valutazioni si tengono presenti anche i risultati delle elezioni per la nomina e il rinnovo delle commissioni interne di azienda che gli Ispettorati del lavoro sono tenuti a raccogliere come documentazione.

Art. 5.

La spesa del Servizio di collocamento nazionale è assunta dal bilancio dello Stato, annualmente è iscritta in un apposito capitolo di spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

TITOLO II.

LA STRUTTURA DEL SERVIZIO
DI COLLOCAMENTO NAZIONALE

Art. 6.

Il Servizio di collocamento nazionale è costituito:

dalla Direzione nazionale;
dai Servizi di collocamento regionali;
dalle Sezioni provinciali dei Servizi di collocamento regionali;
dagli Uffici di collocamento comunali;
dalle Sezioni regionali o frazionali degli uffici di collocamento comunali.

Gli organi nazionali

Art. 7.

Gli organi nazionali del Servizio di collocamento sono:

- a) il Comitato nazionale;
- b) l'Ufficio di presidenza;
- c) il Direttore Generale;
- d) il collegio dei sindaci revisori.

Art. 8.

Il Comitato nazionale è composto:

- a) da 18 membri della rappresentanza unitaria delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- b) da 4 rappresentanti dei datori di lavoro: industria, agricoltura, commercio e credito;
- c) da 4 lavoratori autonomi: 2 artigiani e 2 coltivatori diretti;
- d) dai direttori generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che presiedono i servizi del collocamento, dell'emigrazione, dei rapporti di lavoro e previdenza sociale;
- e) da un funzionario per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e dell'industria e commercio;
- f) da un membro della commissione nazionale per la programmazione.

Il Comitato nazionale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica 4 anni. I suoi membri, designati dalle rispettive associazioni di categoria ed enti, sono sostituiti nei casi di impossibilità a svolgere il proprio mandato.

Le riunioni del Comitato nazionale sono convocate dall'Ufficio di presidenza e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente più anziano. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria l'approvazione della maggioranza dei presenti.

Art. 9.

Il Comitato nazionale:

- a) nomina l'Ufficio di presidenza;
- b) designa tre membri a rappresentare il Servizio di collocamento nella Commissione per la programmazione e tre nell'organo preposto all'orientamento e alla formazione professionale dei lavoratori;
- c) regola a livello nazionale la distribuzione delle forze lavoro disponibili e cura il loro inserimento nei piani di sviluppo programmati;
- d) presenta le proposte per preparare — nei parametri di qualità e quantità richiesti dalle previsioni occupazionali — la manodopera che per l'impiego o il reimpiego abbisogna di acquisire, migliorare o cambiare qualifica o specializzazione;
- e) cura l'organizzazione dell'ufficio ricerche e studio dei fenomeni di mercato del lavoro e dei centri di raccolta, smistamento e assistenza per emigranti all'estero e loro familiari;
- f) dispone il reclutamento dei lavoratori disposti a trasferirsi all'estero o nel territorio nazionale;
- g) formula le disposizioni per tutto quanto attiene il reclutamento e il collocamento della manodopera, la tutela e l'assistenza degli emigranti all'estero e all'interno, l'organizzazione tecnica e il funzionamento dei servizi, l'utilizzazione e la disciplina del personale;

h) incarica i rappresentanti del Servizio di collocamento che, insieme alle delegazioni di governo, stipulano gli accordi e le convenzioni con Paesi stranieri per il trasferimento, la tutela e la assistenza dei lavoratori e dei loro familiari;

i) propone al Ministro degli esteri la nomina degli assistenti del Servizio di collocamento presso le ambasciate e i consolati dei Paesi d'immigrazione;

l) nomina il Direttore generale, i comitati dei Servizi di collocamento regionali e delle sezioni provinciali, i Direttori regionali e provinciali;

m) approva e modifica il regolamento organico del personale;

n) propone al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la concessione di sussidi straordinari di disoccupazione per particolari eventi e calamità naturali;

o) amministra il fondo nazionale per la disoccupazione, la gestione del Servizio di collocamento e l'assistenza agli emigranti e loro familiari e lo ripartisce in base ai preventivi di spesa dei Servizi regionali e delle Sezioni provinciali, i cui bilanci sono sottoposti alla sua approvazione;

p) decide i ricorsi di sua competenza, le azioni legali e le denunce all'autorità giudiziaria;

q) adotta i provvedimenti disciplinari a carico del personale e approva le promozioni e le note di qualifica.

Art. 10.

L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente e due Vice Presidenti del Comitato nazionale.

L'Ufficio di presidenza è eletto con voto segreto e ciascuno dei suoi componenti è prescelto tra i rappresentanti di un'organizzazione sindacale dei lavoratori diversa.

L'Ufficio di presidenza:

a) nella persona del Presidente, o nella sua impossibilità, del Vice Presidente più anziano, ha la legale rappresentanza del Servizio di collocamento nazionale di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi;

b) nella distribuzione degli incarichi:

opera collegialmente nella esecuzione delle deliberazioni del Comitato nazionale e in tutte le funzioni attribuitegli dalla presente legge;

convoca il Comitato nazionale e gli sottopone tutte le questioni di sua competenza;

esercita il controllo sull'andamento e funzionamento dei servizi e del personale;

rimette alle decisioni del Comitato nazionale le questioni di sua competenza, nei casi in cui manca l'accordo per deciderle all'unanimità.

Alle riunioni collegiali dell'Ufficio di presidenza partecipa il Direttore generale con funzioni di segretario.

Art. 11.

Le funzioni esecutive d'ordine burocratico e amministrativo, l'organizzazione, l'andamento e la disciplina dei servizi e del personale sono di competenza del Direttore generale che è responsabile davanti all'Ufficio di presidenza e al Comitato nazionale.

Art. 12.

Il Collegio dei sindaci revisori è composto:

a) da un funzionario della Corte dei conti che lo presiede;

b) da un funzionario del Ministero del tesoro;

c) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Collegio dura in carica 4 anni.

Il Servizio di collocamento regionale

Art. 13.

In ciascuna Regione è costituito il Servizio di collocamento regionale.

Organi del Servizio sono:

a) il Comitato regionale;

b) l'Ufficio di presidenza;

- c) il Direttore regionale;
- d) il Collegio regionale dei sindaci revisori.

Nel territorio della Provincia capoluogo di regione, le funzioni affidate alle Sezioni provinciali, sono espletate dal Servizio di collocamento regionale.

Art. 14.

Il Comitato regionale è composto:

- a) da 12 membri della rappresentanza unitaria delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- b) da 4 rappresentanti dei datori di lavoro: industria, agricoltura, commercio e credito;
- c) da 4 lavoratori autonomi: 2 artigiani e 2 coltivatori diretti;
- d) dall'Assessore della Regione all'economia e al lavoro;
- e) dall'Ispettore capo dell'Ispettorato regionale del lavoro.

È nominato dal Comitato nazionale e dura in carica 4 anni. I suoi membri, designati dalle rispettive associazioni di categoria ed enti, sono sostituiti nei casi di impossibilità a svolgere il proprio mandato.

Le riunioni del Comitato regionale sono convocate dall'Ufficio di presidenza e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente più anziano. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide con l'approvazione della maggioranza dei presenti.

Le funzioni di segretario sono espletate dal Direttore regionale.

Art. 15.

Il Comitato regionale:

- a) nomina l'Ufficio di presidenza;
- b) designa tre membri a rappresentare il Servizio di collocamento nel comitato regionale per la programmazione e nell'organismo della regione preposto all'orientamento e alla formazione professionale dei lavoratori;

c) esercita la propria autorità nei confronti delle Sezioni provinciali, dirige e coordina tutte le attività del Servizio di collocamento nella regione;

d) regola la distribuzione delle forze lavoro nella regione, secondo le disponibilità, le previsioni occupazionali del piano di sviluppo programmato regionale e le richieste dei diversi settori e delle singole province;

e) presenta le richieste per preparare la manodopera che abbisogna di acquisire, migliorare o mutare qualifica o specializzazione per facilitare l'impiego o il reimpiego;

f) inoltra al comitato nazionale le richieste di manodopera mancante a soddisfare le esigenze occupazionali della regione; dispone il reclutamento dei lavoratori disposti a trasferirsi all'estero, in altra provincia della regione o nell'ambito del territorio nazionale;

g) dispone l'organizzazione dell'ufficio di ricerche e studio dei fenomeni del mercato regionale del lavoro e il centro di raccolta, smistamento e assistenza per gli emigranti e loro familiari;

h) nomina i comitati degli uffici di collocamento comunali, i collocatori e i coadiutori proposti tramite le Sezioni provinciali;

i) trasmette all'approvazione del Comitato nazionale le proposte di nomina dei comitati delle Sezioni provinciali;

l) amministra il fondo regionale, approva i bilanci preventivi e consuntivi del Servizio di collocamento regionale e delle singole sezioni provinciali per trasmetterli all'approvazione del Comitato nazionale; approva i bilanci degli uffici di collocamento comunali;

m) decide i reclami di propria competenza e trasmette quelli avversi alle proprie decisioni al Comitato nazionale;

n) adotta i provvedimenti legali e le denunce all'autorità giudiziaria, le misure disciplinari e le note di qualifica nei confronti del personale.

Art. 16.

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e due Vice Presidenti del comitato regionale.

L'Ufficio di presidenza è eletto con voto segreto e ciascuno dei suoi membri è prescelto tra i rappresentanti di un'organizzazione dei lavoratori diversa.

L'Ufficio di presidenza:

a) nella persona del Presidente, o, nella sua impossibilità, del Vice Presidente più anziano, ha la legale rappresentanza del Servizio di collocamento regionale di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte al Comitato nazionale ed a terzi;

b) nella distribuzione degli incarichi:

opera collegialmente nella esecuzione delle deliberazioni del Comitato regionale e in tutte le funzioni attribuitegli dal Comitato nazionale e dalla legge;

convoca il Comitato regionale e gli sottopone tutte le questioni di sua competenza;

esercita il controllo sull'andamento e funzionamento dei servizi e del personale;

rimette alle decisioni del Comitato regionale le questioni di sua competenza, nei casi in cui manca l'accordo per deciderle all'unanimità.

Alle riunioni dell'Ufficio di presidenza partecipa il Direttore regionale con funzioni di segretario.

Art. 17.

Le funzioni esecutive d'ordine burocratico e amministrativo, l'organizzazione, l'andamento e la disciplina dei servizi e del personale sono di competenza del Direttore regionale, che è responsabile davanti all'Ufficio di presidenza e al Comitato regionale.

Art. 18.

Il collegio regionale dei sindaci revisori è composto:

a) da un funzionario della Sezione regionale della Corte dei conti che lo presiede;

b) da un funzionario dell'Ufficio provinciale del tesoro;

c) da un ispettore del lavoro.

Il collegio dura in carica 4 anni.

Le Sezioni provinciali

Art. 19.

In tutte le province sono istituite le Sezioni provinciali dei Servizi regionali di collocamento con proprio ordinamento.

Organi delle Sezioni provinciali sono:

- a) il Comitato provinciale;
- b) l'Ufficio di presidenza;
- c) il Direttore provinciale;
- d) il Collegio dei sindaci revisori.

Art. 20.

Il Comitato provinciale è composto:

- a) da 10 membri della rappresentanza unitaria delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- b) da 3 rappresentanti dei datori di lavoro: industria, agricoltura e commercio;
- c) da 2 lavoratori autonomi: un artigiano e un coltivatore diretto;
- d) dall'assessore provinciale all'economia e lavoro;
- e) dall'Ispettore capo dell'Ufficio dell'Ispettorato provinciale del lavoro.

È nominato dal Comitato nazionale e resta in carica 4 anni. I suoi membri, designati dalle rispettive associazioni di categoria ed enti, sono sostituiti nei casi d'impossibilità a svolgere il proprio mandato.

Le riunioni del comitato provinciale sono convocate dall'Ufficio di presidenza e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente più anziano. Per la validità delle riunioni è sufficiente la metà dei componenti. Per la validità delle deliberazioni necessita l'approvazione della maggioranza dei presenti.

Il Direttore provinciale esercita le funzioni di segretario.

Art. 21.

Il Comitato provinciale:

- a) nomina l'ufficio di presidenza;

b) designa i propri rappresentanti nei comitati preposti all'elaborazione dei piani particolareggiati di comprensorio compresi nel piano di sviluppo programmato della regione;

c) coordina e controlla l'attività degli uffici di collocamento comunali della provincia;

d) regola la distribuzione delle forze lavoro nella provincia, secondo il coordinamento regionale, le previsioni occupazionali dei piani particolareggiati di comprensorio, le richieste dei diversi settori produttivi e dei singoli comuni;

e) presenta al Servizio di collocamento regionale le necessità della provincia nel campo della preparazione della manodopera disoccupata per includerle nelle richieste di intervento a livello regionale degli organi preposti all'orientamento e alla formazione professionale dei lavoratori;

f) rivolge al Servizio regionale le richieste di manodopera mancante a soddisfare le esigenze occupazionali della provincia; dispone il passaggio di lavoratori da un comune all'altro della provincia e il reclutamento dei lavoratori disposti a trasferirsi all'estero, o in altra provincia della regione, o nel territorio nazionale;

g) sottopone all'approvazione del servizio regionale i comitati degli Uffici di collocamento comunali, i collocatori e i coadiutori col proprio motivato parere;

h) organizza l'assistenza agli emigranti e ai loro familiari nell'ambito del coordinamento delle prestazioni disposto dal Servizio regionale;

i) amministra il fondo provinciale; approva i propri bilanci preventivi e consuntivi e quelli degli uffici di collocamento comunali che trasmette alla definitiva approvazione del Servizio regionale;

l) adotta i provvedimenti legali e le denunce all'autorità giudiziaria, le misure disciplinari e le note di qualifica nei confronti del personale, compreso quello alle dipendenze degli uffici di collocamento comunali;

m) decide i reclami di propria competenza e trasmette al Servizio regionale quelli avversi alle sue decisioni.

Art. 22.

L'ufficio di presidenza è composto dal Presidente e due Vice Presidenti del Comitato provinciale.

L'ufficio di presidenza è eletto con voto segreto e ciascuno dei suoi membri è prescelto tra i rappresentanti di un'organizzazione sindacale dei lavoratori diversa.

L'ufficio di presidenza :

a) nella persona del Presidente, o, nella sua impossibilità, del Vice Presidente più anziano, ha la legale rappresentanza della Sezione provinciale del Servizio di collocamento regionale di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte agli organi superiori del servizio di collocamento ed a terzi;

b) nella distribuzione degli incarichi :

opera collegialmente nella esecuzione delle deliberazioni del Comitato provinciale e in tutte le funzioni attribuitegli dagli organi superiori del Servizio di collocamento e dalla legge;

convoca il comitato provinciale e gli sottopone tutte le questioni di sua competenza;

esercita il controllo sull'andamento e funzionamento dei servizi e del personale;

controlla gli Uffici di collocamento comunali;

rimette alle decisioni del Comitato provinciale le questioni di propria competenza, nel caso in cui manca l'accordo per deciderle all'unanimità.

Alle riunioni collegiali dell'Ufficio di presidenza partecipa il Direttore provinciale con funzioni di segretario.

Art. 23.

Le funzioni esecutive d'ordine burocratico e amministrativo, l'organizzazione, l'andamento e la disciplina dei servizi e del personale sono di competenza del Direttore provinciale, che è responsabile davanti all'Ufficio di presidenza e al Comitato.

Art. 24.

Il Collegio provinciale dei sindaci revisori è composto:

- a) da un funzionario della Sezione provinciale della Corte dei conti che lo presiede;
- b) da un funzionario dell'Ufficio provinciale del tesoro;
- c) da un ispettore del lavoro.

Il collegio dura in carica 4 anni.

L'Ufficio di collocamento comunale

Art. 25.

In ogni Comune è istituito l'Ufficio di collocamento comunale.

Organi dell'ufficio sono:

- a) il Comitato comunale;
- b) l'Ufficio di presidenza;
- c) il collocatore;
- d) il Collegio comunale dei sindaci revisori;
- e) la sezione rionale o frazionale.

Art. 26.

Il Comitato comunale è composto:

- a) nei comuni fino a 10.000 abitanti, da:
 - 7 membri della rappresentanza unitaria dei sindacati dei lavoratori a base territoriale comunale;
 - un assessore comunale;
 - 2 rappresentanti dei datori di lavoro: industria e agricoltura;
 - un rappresentante degli artigiani;
 - un rappresentante dei coltivatori diretti;
- b) nei comuni da 10.000 a 100.000 abitanti, da:
 - 10 membri della rappresentanza unitaria dei sindacati dei lavoratori a base territoriale comunale;
 - un assessore del comune;
 - 3 rappresentanti dei datori di lavoro: industria, agricoltura e commercio;

2 rappresentanti degli artigiani;
2 rappresentanti dei coltivatori diretti;

c) nei comuni con oltre 100.000 abitanti, da:

14 membri della rappresentanza unitaria dei sindacati dei lavoratori a base territoriale comunale;

un assessore del comune;

4 rappresentanti dei datori di lavoro;

2 rappresentanti degli artigiani;

2 rappresentanti dei coltivatori diretti.

Il Comitato comunale è nominato dal Servizio di collocamento regionale e dura in carica 4 anni. I suoi membri, designati dalle rispettive associazioni di categoria ed enti, sono sostituiti nei casi di impossibilità a svolgere il proprio mandato.

Le riunioni del Comitato sono convocate dall'ufficio di presidenza e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano. Per la validità delle riunioni è sufficiente la metà più uno dei componenti. Per la validità delle deliberazioni necessita l'approvazione della maggioranza dei presenti.

Il collocatore esercita le funzioni di segretario.

Art. 27.

Il Comitato comunale:

a) nomina l'ufficio di presidenza;

b) designa un proprio membro a rappresentare l'Ufficio di collocamento nell'organismo preposto all'elaborazione del piano particolareggiato di sviluppo economico del comune;

c) propone alla ratifica del Servizio di collocamento regionale la nomina e la sostituzione del collocatore e dei coadiutori;

d) decide l'istituzione delle sezioni rionali o frazionali;

e) approva mensilmente le liste dei disoccupati dell'ufficio comunale e delle sezioni rionali e frazionali con il diritto di precedenza negli avviamenti al lavoro;

f) dispone la migliore distribuzione delle forze lavoro a disposizione nell'ambito del

coordinamento provinciale, delle previsioni occupazionali del piano particolareggiato di comprensorio o di comuni e delle necessità dei diversi settori produttivi e dei servizi;

g) presenta alla sezione provinciale le proposte per la migliore o diversa qualificazione o specializzazione della mano d'opera disoccupata e sottoccupata per facilitarne l'impiego e il reimpiego;

h) autorizza le richieste di trasferimento di mano d'opera pervenute da altri uffici di collocamento della provincia, oppure avanza alla sezione provinciale le richieste per soddisfare le esigenze occupazionali del proprio comune;

i) stabilisce rapporti diretti con gli uffici di collocamento dei comuni limitrofi per regolare il flusso della cosiddetta « manodopera pendolare » ed assicurare per essa la migliore organizzazione dei servizi di trasporto;

l) dispone il reclutamento, il trasferimento e l'assistenza ai lavoratori disposti a trasferirsi all'estero, o in altra provincia della regione, o del territorio nazionale e ai loro familiari;

m) approva i cambi di categoria, di qualifica e di specializzazione;

n) autorizza il cambio di domicilio per il collocamento;

o) gestisce il fondo comunale, approva i bilanci preventivi e consuntivi dell'Ufficio di collocamento comunale per trasmetterli all'approvazione della Sezione provinciale;

p) propone alla Sezione provinciale le azioni legali e le denunce all'autorità giudiziaria dei violatori delle norme che regolano il collocamento della manodopera;

q) applica i provvedimenti disciplinari a carico del personale e le note di qualifica;

r) accoglie e delibera in prima istanza i ricorsi all'operato dell'Ufficio di collocamento comunale e delle Sezioni regionali e frazionali; trasmette alla Sezione provinciale i ricorsi avversi alle sue decisioni.

Art. 28.

L'ufficio di presidenza è composto dal Presidente e due Vice Presidenti del Comitato comunale.

L'ufficio di presidenza è eletto con voto segreto e ciascuno dei suoi membri è prescelto tra i rappresentanti di un'organizzazione sindacale dei lavoratori diversa.

L'ufficio di presidenza:

a) nella persona del Presidente, o, nella sua impossibilità, dal Vice Presidente più anziano, ha la legale rappresentanza dell'ufficio di collocamento comunale di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte agli organi superiori del Servizio di collocamento ed a terzi;

b) nella distribuzione degli incarichi: opera collegialmente nell'autorizzare gli avviamenti al lavoro proposti dal collocatore, nella esecuzione delle deliberazioni del Comitato comunale e in tutte le funzioni attribuitegli dagli organi superiori del Servizio di collocamento e dalla legge;

convoca il Comitato comunale e gli sottopone tutte le questioni di sua competenza;

esercita il controllo sull'andamento e funzionamento dei servizi e del personale;

controlla le sezioni di collocamento comunali e frazionali;

rimette alle decisioni del Comitato comunale le questioni di propria competenza, nei casi in cui manca l'accordo per deciderle all'unanimità.

Alle riunioni collegiali dell'Ufficio di presidenza partecipa il Collocatore con funzioni di segretario.

Art. 29.

Le funzioni esecutive d'ordine burocratico e amministrativo, l'organizzazione, l'andamento e la disciplina dei servizi e del personale dell'Ufficio di collocamento comunale e delle Sezioni comunali o frazionali sono di competenza del collocatore, che è responsabile davanti all'Ufficio di presidenza e al Comitato comunale.

Art. 30.

Il Collegio comunale dei sindaci revisori è composto:

a) da un ispettore del lavoro che lo presiede o in mancanza, dal segretario comunale;

b) da due membri prescelti tra i funzionari o impiegati di pubbliche amministrazioni o insegnanti di scuola media o elementare.

Il collegio dura in carica 4 anni.

Art. 31.

Le sezioni rionali o provinciali sono uffici distaccati dall'Ufficio di collocamento comunale.

Ogni Sezione è retta da un coadiutore del Collocatore comunale.

Le Sezioni rionali e frazionali svolgono funzioni delegate dal Comitato comunale. In particolare:

a) dispongono gli avviamenti al lavoro nella giurisdizione della sezione e con il benessere dell'Ufficio di collocamento comunale;

b) ricevono le iscrizioni nelle liste dei disoccupati e le trasmettono all'Ufficio di collocamento comunale per l'approvazione mensile da parte del Comitato comunale;

c) rimettono all'Ufficio di collocamento comunale le richieste di manodopera non in grado di evadere, le domande di cambio di categoria e di trasferimento del domicilio per il collocamento.

TITOLO III.

DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO

Art. 32.

La tutela del lavoratore in cerca di occupazione è fondata sulla garanzia che a ciascuno siano assicurate la parità di diritto e la possibilità di esercitare il proprio lavoro secondo la preparazione professionale, le capacità tecniche e intellettive.

Al datore di lavoro è fatto obbligo di dimostrare al servizio di collocamento che tale condizione è interamente soddisfatta, cioè che il prestatore d'opera è adibito alle mansioni rispondenti alla categoria e qualifi-

ca per la quale è stato richiesto e assunto; e nei suoi confronti sono rispettate tutte le norme contrattuali vigenti e disposizioni di legge in fatto di igiene, di prevenzione e di sicurezza sociale.

Art. 33.

I cittadini di ambo i sessi, di età non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 60, per gli uomini e 55 per le donne, che aspirano ad essere inviati al lavoro alle dipendenze altrui, hanno l'obbligo di iscriversi nelle liste dell'Ufficio di collocamento del Comune di residenza.

La iscrizione comporta l'obbligo della presentazione del libretto personale di lavoro, dello stato di famiglia e di eventuali titoli o attestati riguardanti l'istruzione, l'addestramento e la qualifica professionale.

Durante il periodo di iscrizione nelle liste di collocamento, il libretto di lavoro resta in deposito presso l'ufficio.

Art. 34.

Le iscrizioni nelle liste di collocamento sono trascritte secondo l'ordine di presentazione delle richieste; raggruppate per settori di produzione, ed, entro ciascun settore, per categoria, professione, qualifica e specializzazione, distinte nelle seguenti classificazioni:

a) lavoratori in cerca di prima occupazione in possesso di titolo di scuola professionale, di attestato di un corso di addestramento o di qualificazione professionale, oppure di una qualifica o specializzazione, di licenza o titolo di studio, con familiari a carico;

b) lavoratori in cerca di prima occupazione con i titoli e le qualifiche indicate al punto a), senza carico familiare;

c) lavoratori disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro con i titoli e le qualifiche di cui al punto a) con familiari a carico;

d) lavoratori disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro con i titoli e le qualifiche indicate al punto a), senza carico familiare;

e) lavoratori in cerca di prima occupazione privi di una qualsiasi qualificazione professionale, o licenza o titolo di studio, con carico di famiglia;

f) lavoratori disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro privi di qualsiasi qualificazione professionale, o licenza o titolo di studio, senza carico di famiglia;

g) vedove ed orfani capo famiglia con le relative qualifiche professionali;

h) casalinghe e pensionati in cerca di occupazione.

In separate liste saranno iscritti coloro che richiedono di essere avviati a lavori di breve durata o a carattere stagionale.

Art. 35.

Il diritto di precedenza per l'avviamento al lavoro è stabilito in base alla valutazione:

a) delle qualifiche tecnico-professionali: qualifica, specializzazione, titolo di studio di scuola di istruzione professionale, di attestati conseguiti con la frequenza a corsi di addestramento o qualificazione professionale, licenza o diploma, attività prestata;

b) delle esigenze tecniche e produttive provate nella richiesta di assunzione da parte del datore di lavoro;

c) dal carico familiare; stato di vedovanza con figli a carico, orfano capo famiglia;

d) dall'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento;

e) della situazione economica e patrimoniale desunta anche dallo stato di occupazione del nucleo familiare e dalle condizioni sanitarie del medesimo stabilite in base a documenti esibiti dal lavoratore.

A parità di qualifica tecnico-professionale, titolo di studio, qualifica e specializzazione, prevale il carico familiare, specie in caso di vedova o orfano capo-famiglia.

Art. 36.

È vietata e punita l'assunzione di qualsiasi prestatore d'opera: specializzati, qualificati

e generici, impiegati d'ordine, di concetto e tecnici, senza mansioni direttive, personale di custodia e guardia, non avviati dal competente ufficio di collocamento.

È proibita la mediazione anche se gratuita. Così pure l'assunzione a titolo personale.

I privati e gli enti hanno l'obbligo di richiedere, al competente Ufficio di collocamento, i lavoratori da assumere alle proprie dipendenze numericamente e per categoria, qualifica e specializzazione, motivando l'esigenza dei requisiti tecnici e professionali richiesti.

È autorizzata la libera assunzione:

- a) per il coniuge, i genitori, i fratelli ed i figli;
- b) per i lavoratori assunti dalle pubbliche amministrazioni con concorso pubblico;
- c) per i dirigenti di azienda e segretari personali;
- d) per i domestici.

Restano in vigore le norme di legge che regolano l'assunzione dei lavoratori dello spettacolo, la gente del mare e dell'aria e i ciechi.

Art. 37.

L'avviamento al lavoro è comprovato da comunicazione rilasciata dall'Ufficio di collocamento al lavoratore e indirizzata al datore di lavoro.

L'ufficio all'atto dell'avviamento restituisce al lavoratore il libretto di lavoro e gli altri eventuali documenti.

Art. 38.

Nel caso che l'Ufficio di collocamento non sia in grado di soddisfare, in tutto o in parte, le richieste di lavoratori che gli pervengono, sia per quantità, categoria, qualifica o specializzazione, provvede a richiedere la mano d'opera di cui è mancante o carente, tramite il Comitato comunale, nell'ambito della provincia, alla Sezione provinciale e, tramite quest'ultima, eventualmente, al Servizio regionale.

Art. 39.

In caso di eventi straordinari, deterioramento di sostanze commestibili o di materie prime avariabili, necessità di evitare sicuri danni a persone, cose ed impianti, è ammessa l'assunzione diretta di lavoratori, per un massimo di tre giorni.

L'assunzione diviene definitiva qualora, entro i tre giorni, l'Ufficio comunale di collocamento competente, accertato che esistono i diritti di merito e di precedenza, l'autorizzi.

In caso contrario, e passati i tre giorni, l'assunzione è considerata illegittima e soggetta alle penalità previste dalla presente legge.

Art. 40.

Nei casi di privati ed enti che abbiano in precedenza effettuato licenziamento, anche per assunzioni di breve durata o a carattere stagionale, nel soddisfare la richiesta di nuove assunzioni, il diritto di precedenza assoluta per categoria, qualifica e specializzazione è riservata agli ex dipendenti, qualora risultino ancora iscritti nelle liste di collocamento.

Il diritto di precedenza non ricorre nei casi di licenziamento disciplinare previsti dal contratto collettivo di lavoro della categoria a cui appartiene il prestatore d'opera, e realmente comprovati.

Art. 41.

Il privato o l'Ente che rifiutino, senza motivo giustificato, l'assunzione di un lavoratore che, dietro richiesta numerica, l'Ufficio di collocamento gli ha inviato, sono tenuti a pagargli la retribuzione contrattuale fino a quando lo stesso lavoratore non sia collocato altrove.

In caso di recessione del rapporto di lavoro, effettuata durante il periodo di prova, per incapacità professionale o tecnica e per scarso rendimento, il lavoratore ha diritto di chiedere di essere sottoposto ad accertamento tecnico professionale.

L'accertamento tecnico professionale è disposto dal Comitato comunale, è effettuato da un collegio composto da un Ispettore del lavoro che lo presiede e da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale scelta dal lavoratore e da un rappresentante del datore di lavoro.

Il giudizio del collegio è vincolante per le parti anche se adottato a maggioranza.

Nel caso che, anche dopo il giudizio del Collegio tecnico professionale, il datore di lavoro rifiuti l'assunzione, gli è fatto obbligo di pagare la retribuzione contrattuale fino a quando l'Ufficio di collocamento non abbia collocato altrove lo stesso lavoratore.

Art. 42.

Il lavoratore disoccupato ha facoltà di iscriversi nelle liste di un ufficio di collocamento fuori del Comune di residenza. Per farlo deve ricevere l'autorizzazione scritta dal Comitato dell'Ufficio di collocamento del Comune di residenza, nonchè l'approvazione dell'Ufficio di collocamento del comune prescelto.

Art. 43.

Entro cinque giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro è obbligato a darne comunicazione motivata al competente Ufficio di collocamento.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro è fatto obbligo di riconsegnare al lavoratore il libretto personale e ogni altro documento a lui spettante.

Art. 44.

In coordinazione con il Servizio regionale e le Sezioni provinciali ogni Ufficio di collocamento comunale esercita anche un servizio informativo per rendere pubbliche le domande e le offerte di lavoro, in modo di facilitarne la conoscenza e il soddisfacimento.

Art. 45.

Il lavoratore che intende cambiare categoria o qualifica presenta domanda in carta

semplice all'Ufficio di collocamento del Comune di residenza, fornita degli attestati che comprovino l'acquisita qualificazione per il cambio richiesto.

La domanda è sottoposta alla competenza del Comitato comunale il quale autorizza il cambio o respinge la domanda.

TITOLO IV

AVVIAMENTO AL LAVORO DELLA MANODOPERA AGRICOLA

Art. 46.

In ogni Ufficio di collocamento comunale è istituita una Commissione per l'avviamento al lavoro della manodopera agricola.

Nelle frazioni con oltre 50 lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, sono nominati i coadiutori frazionali.

La Commissione comunale per l'avviamento al lavoro della manodopera agricola è composta:

a) da tre membri effettivi e tre supplenti, designati dalle Organizzazioni dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura aderenti alla CGIL, alla CISL ed alla UIL, in ragione di un membro effettivo e di uno supplente per ciascuna organizzazione;

b) dal collocatore comunale che la presiede.

La Commissione si riunisce, oltre che su invito del Presidente a richiesta di un proprio membro. I membri supplenti partecipano di pieno diritto alle riunioni, a sostituzione dei membri effettivi che, designati dalla stessa organizzazione sindacale, siano assenti.

Art. 47.

Le Commissioni comunali di cui al precedente articolo hanno i seguenti compiti:

a) compilare gli elenchi dei lavoratori che chiedono di essere avviati al lavoro agricolo;

b) determinare la graduatoria di avviamento al lavoro degli iscritti nelle liste di collocamento;

c) controllare ed accertare che i lavoratori avviati al lavoro siano adibiti all'attività lavorativa per cui sono stati richiesti, siano retribuiti in misura non inferiore a quella prevista nei vigenti accordi sindacali, siano tutelati dalle norme di protezione sul lavoro;

d) preparare per ciascun lavoratore la situazione del lavoro prestato da trasmettere mensilmente alle Commissioni comunali per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali;

e) assegnare, su richiesta del singolo lavoratore, le qualifiche professionali, tenendo conto degli orientamenti fissati nei contratti di lavoro vigenti, dall'attività lavorativa svolta e degli attestati di competenza pratica e teorica conseguita dal lavoratore;

f) controllare che le richieste di manodopera avanzate dai datori di lavoro agricolo siano conformi alle disposizioni della presente legge.

Gli elenchi di cui al punto a) debbono contenere oltre alle generalità dei lavoratori, l'indicazione della loro qualifica professionale e delle eventuali qualifiche professionali secondarie. Essi sono compilati seguendo l'ordine di iscrizione dei lavoratori e vengono aggiornati giornalmente.

Le graduatorie debbono essere distinte per qualifica professionale. L'ordine della graduatoria stessa sarà stabilito tenendo conto delle giornate lavorative effettuate dal lavoratore nei dodici mesi precedenti la formazione della graduatoria stessa, in ordine crescente in relazione a tali giornate.

L'avviamento al lavoro sarà effettuato dall'Ufficio di collocamento seguendo l'ordine della graduatoria. Nella stessa, a parità di giornate effettuate, costituisce titolo di precedenza il numero dei familiari a carico, ed a parità di questi, l'ordine di iscrizione nell'elenco di cui al punto a) del primo comma del presente articolo.

All'atto dell'avviamento al lavoro il lavoratore sarà depennato dalla graduatoria, per esservi iscritto a fine lavoro, al posto che gli competerà in base al nuovo computo delle giornate effettuate.

Elenco e graduatoria debbono essere sempre esposti al pubblico, in posto facilmente

accessibile e ben illuminato dell'Ufficio di collocamento, o in apposito albo all'esterno dello stesso.

Gli elenchi debbono essere pubblicati negli albi pretori dei Comuni, per 15 giorni, all'inizio di ciascuna annata agraria.

Art. 48.

Per l'espletamento dei loro compiti, le Commissioni comunali si avvalgono del personale degli Uffici di collocamento e delle sezioni frazionali.

TITOLO V

IL COLLOCAMENTO OBBLIGATO PER ALCUNE CATEGORIE SPECIALI

Art. 49.

In ogni sezione provinciale del servizio di collocamento regionale sono istituiti albi, separati per le singole categorie, dei mutilati ed invalidi di guerra e infortunati civili di guerra, degli invalidi e mutilati sul lavoro, degli invalidi e mutilati civili, dei sordomuti, dei tubercolotici, degli orfani e vedove di guerra e di infortunati civili di guerra, degli orfani e vedove per servizio e di mutilati e invalidi per servizio, che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, fisiche ed intellettive.

La richiesta di iscrizione negli albi è presentata dagli interessati, munita della relativa documentazione, tramite gli Uffici comunali di collocamento.

Art. 50.

Negli avviamenti al lavoro, disposti dagli Uffici comunali di collocamento, presso imprese private o enti pubblici, che abbiano un numero di dipendenti superiore a 25, è fatto obbligo di includere una percentuale complessiva del 15 per cento di lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente articolo, che abbiano i requisiti e

la qualifica riconosciuta dalle rispettive Associazioni, secondo le norme di legge in materia e che siano iscritti negli albi provinciali.

La percentuale del 15 per cento è rapportata alle assunzioni complessive effettuate nel corso dell'anno.

I privati datori di lavoro, le Amministrazioni, gli Enti e le Aziende pubbliche che, alla data di pubblicazione della presente legge, non abbiano ancora alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie speciali, di cui all'articolo precedente, fino alla copertura della percentuale del 15 per cento, dovranno ottemperare a questo loro obbligo entro il termine massimo di 12 mesi.

Art. 51.

In ogni Sezione provinciale è istituita una speciale Commissione incaricata di disporre l'avviamento al lavoro degli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 49.

Le riunioni della Commissione sono promosse e presiedute dall'Ufficio di presidenza della Sezione provinciale.

La Commissione è composta da due rappresentanti dell'Opera nazionale invalidi di guerra e da due per ciascuna Associazione provinciale degli invalidi e mutilati del lavoro, degli invalidi civili, degli orfani e delle vedove di guerra, degli invalidi e mutilati per servizio, delle vedove e orfani caduti per servizio, dei sordomuti e dell'unione lavoratori tubercolotici (ULT).

Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza e sono valide quando alla riunione sono presenti la metà più uno dei componenti.

Art. 52.

La Commissione speciale di cui al precedente articolo ha i seguenti compiti:

a) fissare, entro il limite massimo del 15 per cento, le percentuali spettanti a ciascuna categoria indicata nell'articolo 49 per l'avviamento al lavoro obbligato;

b) aggiornare mensilmente gli albi provinciali delle categorie di lavoratori elencate nell'articolo 49;

c) determinare le graduatorie per gli avviamenti al lavoro per singola categoria riportandole in una graduatoria generale;

d) segnalare agli Uffici di collocamento comunali della provincia i nominativi da includere negli avviamenti al lavoro, secondo il diritto di precedenza risultante dalla graduatoria generale;

e) inoltrare alla Commissione regionale le richieste di collocamento dei lavoratori eccedenti le possibilità di impiego attraverso gli Uffici di collocamento comunali della propria provincia in altre province della Regione e del territorio nazionale.

Per fissare la percentuale spettante a ciascuna categoria, lettera a), si tengono presenti:

1) la percentuale ad ogni categoria assegnata dalle leggi vigenti;

2) la qualifica o specializzazione acquisita con la frequenza dei corsi di riqualificazione o rieducazione professionale;

3) la capacità lavorativa;

4) la condizione economica e il carico familiare dei singoli;

5) il rapporto tra unità numerica di ogni categoria e posti disponibili.

Nel caso di mancata disponibilità, di aspiranti ad essere occupati, di una delle categorie di cui all'articolo 49, i posti disponibili, fino al raggiungimento della percentuale del 15 per cento, sono coperti con lavoratori disoccupati appartenenti alle altre categorie speciali.

Art. 53.

In ogni Servizio regionale di collocamento è istituita una Commissione per coordinare a livello regionale le direttive e l'avviamento al lavoro degli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 49 e decidere i reclami presentati dagli interessati a carico delle Commissioni provinciali per quanto attiene le graduatorie, la mancata iscrizione negli albi e gli irregolari avviamenti.

La Commissione stabilisce anche contatti con i Servizi di collocamento di altre regioni per l'avviamento al lavoro delle categorie specificate nell'articolo 49 e in base

alle segnalazioni ricevute dalle Commissioni provinciali.

La Commissione è composta da due membri per ciascuna delle Associazioni di categoria a carattere regionale elencate nell'articolo 51.

La Commissione è convocata e presieduta dall'Ufficio di presidenza regionale e prende le decisioni a maggioranza e con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 54.

Restano in vigore le norme di legge, che obbligano di includere, nelle assunzioni di personale che effettuano le pubbliche amministrazioni con pubblici concorsi, le percentuali di lavoratori appartenenti alle categorie specificate nell'articolo 49. Così pure mantengono validità le norme particolari contenute nella legge 5 marzo 1963, n. 367, che riservano ai minorati di guerra determinate percentuali di posti disponibili di custodi, ascensoristi, magazzinieri, inservienti, fattorini nelle pubbliche amministrazioni, nelle ferrovie dello Stato e nei pubblici trasporti.

TITOLO VI

EMIGRAZIONE ESTERA ED INTERNA ED ASSISTENZA AGLI EMIGRANTI

Art. 55.

Presso il Comitato nazionale è istituita una Sezione speciale con il compito di curare i problemi riguardanti l'emigrazione della manodopera verso i Paesi esteri e l'interno del Paese. In particolare detta Sezione dovrà:

a) approfondire la conoscenza circa la disponibilità di mano d'opera, in ordine alle prospettive dell'occupazione interna e alle possibili emigrazioni verso l'estero;

b) coordinare i movimenti della mano d'opera in ordine alle esigenze contingenti e di prospettiva;

c) proporre alla Commissione nazionale gli interventi che si rendessero necessari, per impedire emigrazioni interne ed estere, che

nel quadro dell'economia programmata possano, anche in prospettiva, considerarsi dannose per le economie regionali e per quella nazionale;

d) formulare proposte preventive tese a facilitare l'insediamento della mano d'opera di emigrazione interna;

e) concorrere, con gli altri organismi a tali compiti preposti, alla determinazione di quelle misure che possano rendere la vita dei lavoratori emigrati all'estero e dei loro familiari, più sicura e più dignitosa;

f) operare in ogni altra direzione, proponendo tutte le misure che sono necessarie, onde armonizzare con l'evolversi della vita economica e civile del Paese, le condizioni dei lavoratori costretti ad emigrare.

Art. 56.

Presso ogni servizio di collocamento regionale è istituita una Sezione speciale per il coordinamento del collocamento della mano d'opera emigrante verso i Paesi esteri e all'interno del Paese.

La Sezione speciale dovrà:

a) in armonia con le linee nazionali della politica di emigrazione della mano d'opera, coordinare e sovrintendere, nell'ambito regionale, tutte le attività inerenti alla emigrazione stessa;

b) organizzare la tenuta di uno schedario di tutti i lavoratori disposti ed emigrare ed emigrati dalla regione;

c) d'intesa con le Sezioni provinciali e gli Uffici comunali di collocamento, organizzare i trasferimenti all'interno e all'estero della mano d'opera.

Art. 57.

Il reclutamento dei lavoratori che sono disposti a trasferirsi all'estero o in altre regioni d'Italia, viene effettuato dagli uffici di collocamento comunali.

Art. 58.

I lavoratori disposti a trasferirsi all'estero o in altra regione del Paese, dietro loro

domanda in carta semplice, devono essere iscritti dall'Ufficio di collocamento comunale in elenchi speciali, per settori produttivi, categoria, qualifica e specializzazione.

Quando all'Ufficio di collocamento pervengono richieste di lavoratori disposti a trasferirsi, l'ufficio stesso deve fornire agli interessati le più ampie e dettagliate informazioni sulle condizioni di ingaggio e di trasferimento.

Art. 59.

Il lavoratore interessato a trasferirsi, per assumere lavoro in altra località, nell'ambito del territorio della Regione, presenta richiesta in carta semplice all'Ufficio di collocamento ove risulta iscritto.

Art. 60.

L'Ufficio di collocamento comunale che riceve da altro Ufficio di collocamento e dalla Sezione provinciale richieste di mano d'opera, darà la precedenza, nel soddisfare dette richieste, ai lavoratori che ne abbiano fatta specifica richiesta, avvalendosi degli speciali elenchi, in mancanza, inviterà, con apposita comunicazione, tutti i lavoratori iscritti all'Ufficio medesimo a considerare l'offerta di trasferimento.

In ogni caso l'Ufficio di collocamento dovrà fornire agli interessati le più dettagliate informazioni sulle condizioni offerte per il trasferimento.

Art. 61.

Quando il lavoratore accetta di trasferirsi all'estero l'Ufficio di collocamento:

a) lo munisce di passaporto e degli altri documenti necessari;

b) lo sottopone, gratuitamente agli accertamenti sanitari richiesti;

c) lo munisce del biglietto ferroviario o di altro mezzo di trasporto occorrente per raggiungere il centro di smistamento per emigrati regionali;

d) gli anticipa quattro mesi d'indennità giornaliera di disoccupazione.

Tali agevolazioni s'intendono estese anche ai familiari ed al trasporto delle cose.

Art. 62.

Quando il lavoratore accetta di trasferirsi in altra regione del Paese l'Ufficio di collocamento:

- a) lo munisce del biglietto o mezzo di trasporto per raggiungere la sede del trasferimento;
- b) lo sottopone agli accertamenti sanitari del caso;
- c) gli anticipa due mesi di indennità giornaliera di disoccupazione.

Tali agevolazioni s'intendono estese anche ai familiari ed al trasporto delle cose.

L'Ufficio di collocamento del Comune di destinazione nel prenderlo in forza è impegnato a facilitare il lavoratore e la sua famiglia ad inserirsi nel nuovo ambiente di lavoro e sociale. È impegnato a trovargli, nel più breve tempo possibile, un alloggio sano, decoroso e sufficiente alle esigenze familiari del trasferito e rispondente alle sue possibilità economiche.

Art. 63.

Quando il lavoratore si trasferisce dal proprio comune ad altro comune all'interno della stessa Regione, anche soltanto per la prestazione giornaliera del proprio lavoro, l'Ufficio di collocamento:

- a) lo sottopone agli accertamenti sanitari del caso;
- b) si assicura che gli siano concesse, fino al trasferimento di abitazione, condizioni gratuite e confortevoli di viaggio;
- c) gli anticipa, nel caso che il trasferimento superi la distanza di chilometri 100, un mese di indennità giornaliera di disoccupazione;
- d) ne cura l'eventuale insediamento nella località trasferita, aiutandolo alla ricerca e sistemazione in alloggio sano, decoroso e sufficiente alle esigenze familiari del trasferito;
- e) gli eroga, fino a quando non abbia trovato l'abitazione di cui al punto precedente, una indennità giornaliera di lire 300.

Art. 64.

Nei centri di smistamento per emigranti, organizzati a cura del Comitato nazionale.

Il lavoratore ed i suoi familiari ricevono:

- a) una assistenza dignitosa e confortevole, il vitto e l'alloggio;
- b) i mezzi per raggiungere la località di destinazione nel Paese straniero;
- c) le prestazioni e gli accertamenti sanitari del caso.

Art. 65.

Presso le Ambasciate e i Consolati italiani nei Paesi di emigrazione agiscono gli assistenti del Servizio di collocamento nominati dal Comitato nazionale. Restano libere le attività svolte dagli istituti di patronato e l'intervento delle Organizzazioni sindacali italiane a tutela dei lavoratori emigrati. Gli assistenti:

a) vigilano e intervengono presso le autorità dei Paesi stranieri per la stipulazione, il rinnovo e la esatta applicazione degli accordi e delle convenzioni riguardanti il trasferimento e il trattamento da riservare ai lavoratori italiani, comprese le prestazioni assistenziali e previdenziali, le facilitazioni di viaggio, il trasporto delle cose, il trasferimento dei familiari, la sistemazione e l'igiene degli alloggi;

b) agevolano l'intervento degli istituti di patronato e l'intervento delle Organizzazioni sindacali italiane e straniere per la tutela morale e il rispetto dei diritti sociali, economici e contrattuali dei lavoratori emigrati, per il rispetto delle condizioni di ingaggio ed il rinnovo dei contratti individuali e collettivi.

Art. 66.

L'assistenza sociale e la tutela dei lavoratori trasferiti all'interno e dei loro familiari sono lasciate libere alla iniziativa degli Enti di patronato e alle organizzazioni sindacali.

Art. 67.

I Servizi di collocamento regionali interessati a particolari « campagne » agricole (risaia, raccolta delle olive, raccolta della frutta, eccetera) predispongono i necessari piani di assistenza straordinaria e di vigilanza in modo che:

a) a favore dell'infanzia siano assicurati asili-nido, giardini d'infanzia, scuole materne, refettori, ove le operaie possano tranquillamente lasciare in custodia i propri figli nelle ore di lavoro;

b) a favore dei lavoratori siano garantiti idonei mezzi di trasporto, alloggi igienici nelle aziende agricole, vitto sano, indumenti da lavoro e medicinali.

TITOLO VII

L'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

Art. 68.

Il lavoratore iscritto nelle liste dell'Ufficio di collocamento, privo di qualsiasi occupazione, con un reddito globale del nucleo familiare inferiore all'aliquota prevista per il pagamento dell'imposta complementare, ha diritto ad una indennità giornaliera di disoccupazione, pari al 50 per cento della retribuzione contrattuale riferita al settore, alla categoria e qualifica a cui appartiene o è assimilabile, compresi gli assegni familiari per le persone a carico per un periodo massimo di 12 mesi.

L'indennità è ridotta del 25 per cento per i giovani non capo-famiglia di età inferiore ai 21 anni e per i lavoratori che abbiano un reddito complessivo del nucleo familiare superiore all'aliquota prevista per il pagamento dell'imposta complementare.

L'indennità è maggiorata del 20 per cento quando il lavoratore frequenta un corso di qualificazione o riqualificazione professionale. In questo caso la corresponsione e le altre prestazioni assistenziali e previdenziali possono essere anche prolungate oltre i 12 mesi su parere conforme dell'Ufficio di col-

locamento comunale e decisione del Comitato regionale.

Ai lavoratori agricoli adibiti alle lavorazioni stagionali l'indennità giornaliera di disoccupazione è corrisposta per un periodo massimo annuo di 4 mesi, compresi gli assegni familiari.

L'indennità è corrisposta direttamente dagli Uffici comunali di collocamento dal primo giorno di iscrizione nelle liste dei disoccupati.

Art. 69.

Il lavoratore disoccupato in caso di malattia ha diritto per lui e per i familiari a carico alle prestazioni da parte dell'INAM o dell'Istituto assistenziale del settore al quale appartiene professionalmente.

I periodi di disoccupazione indennizzati sono considerati validi ai fini dell'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia.

Art. 70.

In caso di calamità naturali ed eventi particolari ed accertate necessità, come la distruzione dei raccolti, incendi di stabilimenti, eccetera, il Comitato nazionale è autorizzato a proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la concessione dei sussidi collettivi straordinari di disoccupazione per un periodo massimo di sei mesi, richiesti tramite i Servizi di collocamento regionali.

La corresponsione di tali sussidi non comporta limitazioni di sorte, è abbinata alle prestazioni e agevolazioni previste per l'indennità di disoccupazione ordinaria.

Art. 71.

Il diritto all'indennità giornaliera non comporta l'obbligatorietà di un periodo preventivo di assicurazione contro la disoccupazione involontaria. L'indennità compete anche al lavoratore in cerca di prima occupazione o rimasto occupato per un breve periodo.

In questo ultimo caso necessita accertare che il licenziamento non sia stato chiesto

dal lavoratore e attuato con la compiacenza del datore di lavoro.

Qualsiasi abuso accertato comporta la immediata sospensione del pagamento e la denuncia per frode all'autorità giudiziaria.

L'indennità è tolta al lavoratore che rifiuta l'occupazione nel proprio Comune da parte dell'Ufficio di collocamento.

TITOLO VIII

IL FONDO NAZIONALE

Art. 72.

È istituito il Fondo nazionale per la disoccupazione, l'assistenza agli emigranti all'estero e ai lavoratori trasferiti nel territorio nazionale e la spesa di gestione del servizio di collocamento.

Il Fondo:

a) è costituito da uno stanziamento iscritto annualmente in apposito capitolo di spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dai proventi delle contravvenzioni sulle violazioni delle leggi sul collocamento e la tutela del lavoro subordinato;

b) è gestito direttamente dal Servizio di collocamento nazionale;

c) è ripartito annualmente secondo le esigenze e i bisogni delle singole Regioni.

Con la costituzione del Fondo è abolito il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, applicato sulle retribuzioni corrisposte ai prestatori d'opera.

La spesa compresa nella fiscalizzazione degli oneri sociali, è assunta dal bilancio dello Stato.

Art. 73.

I fondi messi a disposizione dei Servizi di collocamento regionali possono essere integrati da stanziamenti effettuati dai Consigli regionali. Così pure quelli messi a disposizione delle Sezioni provinciali e degli

Uffici di collocamento comunali possono essere incrementati da stanziamenti disposti dai Consigli provinciali e comunali.

Art. 74.

I membri degli Uffici di presidenza dei Servizi di collocamento regionali, delle Sezioni provinciali e degli Uffici di collocamento comunali rispondono penalmente della esatta utilizzazione dei fondi ricevuti in dotazione.

La vigilanza della disponibilità e utilizzazione dei fondi è esercitata mensilmente e ogni volta che è ritenuto opportuno dai rispettivi collegi dei sindaci revisori.

TITOLO IX

PENALITA' E RICORSI

Art. 75.

Il datore di lavoro che assume alle proprie dipendenze un lavoratore non richiesto e avviato dal competente Ufficio di collocamento in base alla disciplina fissata negli articoli 36, 39, 40 e 42 della presente legge è punito con una ammenda di 5.000 lire per ciascuna giornata di assunzione abusiva.

L'ammenda è applicata dall'Ispettorato del lavoro e versata al fondo nazionale del Servizio di collocamento.

Nel caso che il datore di lavoro, ricevuta regolare ingiunzione da parte dell'Ispettorato del lavoro per accertamento diretto o segnalazione dell'Ufficio di collocamento, rifiuti di regolarizzare l'assunzione abusiva, è deferito al Pretore, il quale gli applicherà il doppio dell'ammenda, e nei casi di recidiva o rifiuto ad uniformarsi all'assunzione predisposta dal competente Ufficio di collocamento, può condannarlo ad una pena detentiva da 30 a 60 giorni.

Art. 76.

I ricorsi avversi all'applicazione delle norme previste dalla presente legge, in partico-

lare riferiti al diritto di precedenza negli avviamenti al lavoro previsto dall'articolo 35 e nella compilazione delle graduatorie degli avviamenti previsti dall'articolo 47 in prima istanza, sono rivolti alla competenza del Comitato comunale.

I ricorsi avversi alle decisioni del Comitato comunale sono rivolti alla competenza di quello provinciale. Quelli avversi alle decisioni del Comitato provinciale a quello regionale.

I ricorsi avversi al Comitato regionale sono rivolti senza ulteriore appello al Comitato nazionale, salvo i ricorsi al Consiglio di Stato.

Il termine di tempo per la presentazione dei ricorsi è di 15 giorni, la risposta ai ricorsi è data entro 15 giorni dal Comitato comunale, 20 giorni dal Comitato provinciale, 30 giorni dal Comitato regionale e 60 giorni dal Comitato nazionale.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 77.

È abolita la legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modifiche ed ogni norma di legge e disposizione sul collocamento in contrasto con la presente legge.

Le competenze attribuite agli Uffici regionali e provinciali del lavoro in materia di collocamento ed assistenza agli emigranti passano ai Servizi di collocamento regionali, alle Sezioni provinciali ed agli Uffici di collocamento comunali, compreso il personale tecnico e d'ordine, le attrezzature, i mezzi di trasporto e gli stabili.

Art. 78.

Le Regioni, le Amministrazioni provinciali e comunali hanno l'obbligo di mettere a disposizione i locali necessari all'espletamento del Servizio di collocamento.

Art. 79.

Il servizio sindacale svolto dagli Uffici regionali e provinciali del lavoro riferito alla

mediazione nelle vertenze individuali e collettive, è trasferito agli Ispettorati del lavoro, mediante una gestione autonoma esercitata dal personale attualmente adibito a tale funzione.

Art. 80.

Tutto il personale del Servizio di collocamento nazionale è inquadrato in un unico organico, accluso al regolamento di applicazione della presente legge.

I membri degli Uffici di presidenza regionali, provinciali e comunali ricevono una indennità mensile di funzione fissata nel regolamento di applicazione della legge e a carico della spesa di gestione del servizio di collocamento, in rapporto alle prestazioni che sono chiamati a svolgere.

Art. 81.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso gli Ispettorati del lavoro.